



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

Servizio 2 – Sistemi Informatici, Attività Produttive, SUAPE, Cultura, Turismo e Spettacolo

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA CONCESSIONE PER ANNI NOVE DI AREA COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI UNA PICCOLA STRUTTURA AMOVIBILE AD USO CHIOSCO PER ATTIVITA' DI VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO "PARCO MARCHIONNI".

§. 1 Finalità del progetto

1. Il Comune di Villacidro intende rilasciare una concessione per il posizionamento di una piccola struttura amovibile ad uso chiosco/bar con lo scopo di prestare servizi volti alla riqualificazione e gestione dell'area.
2. L'obiettivo prioritario del Comune di Villacidro è quello di valorizzare le risorse del territorio, sostenere l'economia locale e favorire presenze turistiche, garantendo nel contempo il miglioramento dei servizi all'utenza.
3. La normativa applicabile è rappresentata in particolare per gli aspetti concessori di occupazione del suolo pubblico dal Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, dalle norme negoziali riportate nel presente bando e da tutte le norme vigenti in materia.

§.2 Stazione Appaltante

- COMUNE DI VILLACIDRO (Sud Sardegna) Piazza Municipio,1 – Villacidro (SU) – Servizio Sistemi informatici, Suape, Attività produttive, Cultura, Turismo e Spettacolo
- Responsabile del Procedimento: CAMPESI dott.ssa PAOLA
- Telefono 07093442213
- Mail: protocollo@comune.villacidro.vs.it
- Mail-PEC: protocollo.villacidro@pec.it

§.3 Categoria e codici di servizio

Con riferimento al Libro III dell'Appalto nei Settori Speciali, art. 130 del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. il servizio viene così classificato: Codice CPV: 55410000-7 - Descrizione: Servizi di gestione bar (chiosco/bar)

§.4 Oggetto della concessione

L'oggetto della concessione consiste nella concessione di una porzione di parco in località Parco Marchionni, sul quale il concessionario potrà stagionalmente da aprile a ottobre di ciascun anno per

9 anni consecutivi installare a propria cura e spese un piccolo chiosco amovibile, meglio se in materiale ligneo, da smontare a termine della stagione.

Resta chiaro e inteso che l'installazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme urbanistiche.

Il Concessionario durante l'intero periodo di durata della concessione dovrà provvedere:

- alla installazione di almeno un bagno chimico;
- alla manutenzione e al decoro del chiosco e degli impianti e attrezzature, alla pulizia dell'area circostante da rifiuti, compreso lo svuotamento quotidiano dei cestini di raccolta ubicati nell'intero parco;

All'esito della procedura di evidenza pubblica:

- a. Il concessionario dovrà ottenere, a propria cura e spese (e nel rigoroso rispetto del contenuto della propria offerta tecnica presentata in sede di gara), il titolo edilizio necessario all'installazione del chiosco;
- b. Attivare presso lo sportello unico per le attività produttive la procedura autocertificativa necessaria alla vendita.

Resta inteso che tutti gli oneri relativi all'apertura della attività sono ad esclusivo carico del Concessionario e non danno diritto a rimborsi e/o indennizzi alla scadenza della concessione.

L'area data in concessione è, e resta, di proprietà dell'Amministrazione concedente.

4.1 Area di concessione

Concessione di area pubblica compresa tra 25 e 100 metri quadrati di area pubblica, da utilizzarsi per il posizionamento del chiosco e delle attrezzature necessarie alla vendita, presso parco Marchionni, quest'ultimo ricompreso tra le vie Gonnosfanadiga, via Parrocchia e via Cimitero.

§.5 Soggetti ammessi alla procedura e requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla presente procedura:

- imprese individuali, società, cooperative, - i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. costituiti o costituendi,
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (di seguito e nei modelli allegati, "consorzi fra società cooperative"),

- associazioni, fondazioni, raggruppamenti temporanei tra queste ultime due categorie di soggetti (nel caso di raggruppamenti temporanei tra associazioni / fondazioni dovranno essere osservate le regole di partecipazione stabilite dal presente Avviso per i raggruppamenti temporanei di imprese).

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale in caso di partecipazione in forma associata. È fatto divieto ai consorziati per i quali concorre il consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla procedura sia il consorzio che i consorziati.

Per la partecipazione alla gara, è indispensabile il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria, di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per la vendita di alimenti e bevande.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti, a pena di esclusione, devono dimostrare il possesso dei requisiti di seguito menzionati:

- a) Requisiti di ordine generale.
- b) Requisiti di idoneità professionale.
- c) Requisiti di capacità tecnica della ditta e personale
- d) Requisiti di capacità economica e finanziaria

Per l'individuazione dei requisiti a), b) e c) si fa integralmente richiamo della normativa nazionale e regionale di settore per la vendita di alimenti e bevande.

Per il requisito di cui alla lettera d), invece, si dovrà dimostrare di aver svolto nell'ultimo decennio almeno 3 anni nell'ambito di servizi analoghi a quello in oggetto indicandone:

- Descrizione dell'attività svolta;
- Anni e luoghi di svolgimento del servizio;
- Relativo fatturato;

Tali requisiti sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore economico affidabile e dotato di comprovata solidità e capacità economico-finanziaria, in modo da garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo del Servizio nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Tali requisiti sono stati determinati in modo da garantire la più ampia partecipazione alla Gara da parte degli operatori economici che competono nel settore di riferimento.

5.1 Requisiti di ordine generale

È causa di esclusione di un operatore economico dalla la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452- quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile; d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

§.6 Quadro normativo di riferimento

- d.lgs. 114 del 31 marzo 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge regionale n. 5 del 18 maggio 2006 "Disciplina generale delle attività commerciali" e successive modifiche e integrazioni;
- Conf. Unificata 05/07/2012, n.83/CU
- Conf. Unificata 16/07/2015, n. 67/CU
- D.Lgs 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici"

§.7 Canone concessorio annuale

La concessione è a titolo oneroso; l'importo annuale del canone concessorio è determinato sulla base del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico anno 2024, stabilito con deliberazione di Giunta Municipale n. 220/2023. Per gli **anni successivi al 2024** si applicherà la differente tariffa del canone patrimoniale stabilita per l'anno di riferimento;

Il canone annuo dovrà essere corrisposto o in unica soluzione anticipata o in quattro rate stabilite in fase

di convenzione.

Il concessionario assegnatario dello spazio pubblico, oltre al predetto canone, dovrà corrispondere l'importo stabilito da leggi e regolamenti in ordine alla TARI.

In sede di sottoscrizione dell'atto di concessione il Concessionario dovrà provvedere a pagare un primo acconto.

§.8 Durata della concessione

La durata della concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sarà pari a 9 (nove) anni, decorrenti dalla data di stipula della convenzione di concessione, salva possibilità di proroga se nell'interesse delle parti.

§.9 Carattere dell'occupazione:

a) Stagionale: 1° aprile / 31 ottobre di ciascun anno

È lasciato alla volontà dell'esercente stabilire un arco temporale più breve, che verrà dichiarato in fase di stipula del contratto; ad ogni modo, dovrà comunque essere garantita l'apertura **dal 1° maggio al 30 settembre**.

È obbligatoria l'apertura in tutti i giorni della settimana secondo orari stabiliti dall'esercente stesso, che potrà decidere anche per un giorno di riposo settimanale che non dovrà però coincidere con la domenica, un festivo o un prefestivo;

b) Vendita di alimenti e bevande

Non è consentita la somministrazione, ma solo la vendita di prodotti confezionati
Non è consentita la vendita di alcolici con gradazione superiore al 5% alc vol.

c) Struttura amovibile

Il chiosco non potrà essere una struttura fissa, ma dovrà essere rimossa sia in presenza di eventi di pubblica utilità allo stato attuale imprevedibili, sia a fine stagione. Se dunque l'esercente avrà dichiarato di chiudere la stagione entro una data certa, entro 10 gg da tale data la struttura dovrà essere rimossa, salva diversa disposizione. In caso di mancato adempimento allo smontaggio nel termine prescritto senza giustificato motivo, vi provvederà l'amministrazione con addebito di spese e con riserva di far decadere dalla concessione rilasciata.

d) Materiali del chiosco

Il chiosco dovrà avere una forma regolare (quadrata, esagonale, circolare, ecc.) in materiale ligneo o simile. Non può essere un manufatto improvvisato con tavole e materiali di risulta, non potrà accogliere avventori al suo interno, ma solo l'operatore / gli operatori addetto/i alla vendita e quanto occorra come strumentale alla vendita (es: banco frigo, scaffale, ecc)

e) Accessori al chiosco

Costituiscono accessori al chiosco: tavoli, sedie, ombrelloni e gazebi, i raccoglitori dei rifiuti per la differenziata, per l'eventuale posizionamento di bagni chimici.

§.10 Procedura di gara, criterio di aggiudicazione e assegnazione punteggi

Si rinvia interamente al Disciplinare di gara

§.11 Modalità di presentazione delle domande

Al fine di partecipare alla gara oggetto del presente avviso, il concorrente dovrà far pervenire, **a pena di esclusione**, l'istanza **ENTRO LE ORE 12.00 DEL 29.03.2024**

La presentazione dell'istanza può avvenire con una delle seguenti modalità:

- a) per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R da indirizzare a "Ufficio del protocollo del Comune di Villacidro – Piazza Municipio, 1 - 09039 - Villacidro". Faranno fede il timbro della data di ricevuta e l'orario posto dall'Ufficio ricevente del Comune di Villacidro. Non avrà alcun rilievo la data di spedizione della raccomandata.
- b) mediante consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Villacidro – Piazza Municipio, 1 - 09039 - Villacidro, durante gli orari di apertura al pubblico
- c) tramite p.e.c. al seguente indirizzo: protocollo.villacidro@pec.it. Si precisa che la posta certificata non riceve le mail ordinarie.

E' esclusa ogni altra modalità di presentazione dell'istanza.

Nella istanza dovrà essere chiaramente indicato:

Il mittente (nome cognome, indirizzo/sede legale, numero di telefono e indirizzo mail);

L'oggetto: CONCESSIONE AREA VERDE PRESSO "PARCO MARCHIONNI" PER INSTALLAZIONE CHIOSCO STAGIONALE;

L'istanza in bollo da € 16,00 secondo modello allegato;

L'autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti morali, professionali e personali;

L'idea progettuale, presentata in carta semplice;

La dichiarazione di accettazione delle condizioni economiche non è essendo prevista alcuna offerta economica.

L'amministrazione scrivente non è responsabile per mancato o tardivo recapito delle offerte.

11.1 Termini presentazione istanze e procedura

La presentazione delle istanze dovrà avvenire esclusivamente, pena decadenza, entro il **29.03.2024**. La commissione interna procederà dapprima alla valutazione sulla sussistenza dei requisiti per la vendita, i quali dovranno essere dichiarati (sotto forma di autocertificazione) in capo al richiedente o ad un preposto e verranno verificati in fase endoprocedimentale a seguito di presentazione della pratica al SUAPE. Resta chiaro e inteso che la concessione del suolo pubblico non legittima in alcun modo l'espletamento di una attività di vendita in assenza di titolo abilitativo alla vendita. Pertanto laddove chi si sia collocato al primo posto in graduatoria, non risulti poi idoneo alla vendita, verrà immediatamente sostituito con chi segue nella stessa graduatoria.

11.2 Soccorso istruttorio

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" delle ditte concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente verrà invitato, a mezzo di apposita comunicazione scritta, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- art. 101 del D.lgs. n. 36/2023. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un

termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura.

§.12 Avalimento

L'avvalimento è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 art. 104 del D.lgs. n. 36/2023; le imprese partecipanti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti richiesti.

ADEMPIMENTI PER L'AGGIUDICATARIO

Il concessionario dell'aria pubblica dovrà:

- installare a propria cura e spese un chiosco della misura massima di 20 / 25 metri quadrati circa; ad ogni modo la vendita dovrà avvenire al di fuori del chiosco;
- attivare le procedure entro il termine massimo di 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto;
- prima di iniziare l'attività, ha l'**obbligo di presentare al S.U.A.P.E.** la pratica inerente, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento dell'attività di vendita di alimenti e bevande; in assenza di tale pratica non si avrà titolo all'esercizio dell'attività di vendita;
- attivare a proprio onere e spese le utenze idriche ed elettriche necessarie al funzionamento del chiosco;
- adempiere obbligatoriamente a quanto dichiarato come miglioria nella istanza di cui alla presente procedura;
- pagare il canone unico di concessione quando richiesto e secondo gli importi previsti di anno in anno dall'amministrazione comunale;
- il mancato pagamento a scadenza senza giustificato motivo comporterà decadenza dalla concessione;
- attivare una polizza assicurativa R.T.C. (responsabilità civile contro terzi) per danni a persone, cose, beni privati e/o comunali per un importo non inferiore a € 500.000,00;
- attivare una polizza assicurativa R.C.O. (Responsabilità Civile Prestatori d'Opera, qualora vi sia la presenza di prestatori d'opera subordinati) con massimali non inferiori a € 500.000,00 (cinquecentomila euro) per sinistro e ad € 500.000,00 (cinquecentomila euro) per prestatore d'opera;
- È vietata la cessione o subconcessione totale o parziale a terzi, anche gratuita, dell'attività e dell'area su cui insiste, pena la risoluzione del contratto;
- È vietato mutare la destinazione d'uso prevista nonché realizzare sul bene e sull'area circostante – senza preventiva autorizzazione prescritta dalle norme vigenti - qualsiasi costruzione o installare o consentire le installazioni di impianti di qualsiasi genere, senonché precari e amovibili.
- Dopo l'approvazione dell'aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare la seguente documentazione:

1) Firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno comunicati, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria;

2) Depositare in fase di stipula contrattuale copia della polizza assicurativa precedentemente stipulata; inoltre nella stessa fase si dovrà versare una cauzione di € 700,00;

3) Installare il chiosco e avviare l'attività entro 60 gg

- 4) Rimuovere il chiosco entro 10 gg dalla cessazione dell'attività a propria cura e spese;
 - 5) Attivare a propria cura e spese le utenze elettriche, di acqua potabile, il cui costo è interamente a suo carico. Non è consentito l'utilizzo di gruppi elettrogeni a tutela dell'ambiente evitando emissione di fumi in atmosfera e rumori molesti;
 - 6) Attivare le migliorie che sono state dichiarate in fase di istanza e per le quali è stato riconosciuto il punteggio entro 60 gg, pena la revoca della concessione;
 - 7) È fatto esplicito divieto di recintare l'area data in concessione per renderla ad uso esclusivo del gestore e dei suoi avventori così come impedire l'accesso all'area data in concessione a persone differenti dagli avventori; il parco dovrà rimanere fruibile nella sua interezza a chiunque, salvo ovviamente le parti destinate ad impianti il cui accesso potrebbe pregiudicare la sicurezza pubblica
- Gli orari di vendita sono stabiliti dal d.lgs. 114 del 1998 e da L.R. 5/2006 e successive modifiche e integrazioni, salva diversa e successiva regolamentazione con ordinanza comunale laddove sorgessero problematiche legate a motivi di ordine e sicurezza pubblica nonché rispetto delle norme in materia di disturbo della quiete pubblica.
 - Sono consentite attività accessorie di modesta rilevanza, quale utilizzo di sottofondi musicali o realizzazione di piccoli eventi, come ad esempio, inviti alla lettura o attività per bambini, purché con il rispetto delle normative stabilite del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Si avverte altresì che le eventuali verifiche che dimostrino che la Impresa concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall'affidamento che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Nel caso di decadenza per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste o per altra causa, la concessione sarà affidata al concorrente che segue in graduatoria.

L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare il chiosco ai partecipanti che versino in situazioni di: morosità o di occupazione abusiva relative a immobili comunali.

ALTRE INFORMAZIONI

Si procederà all'affidamento anche qualora sia stata presentata una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.

In caso di punteggi uguali si procederà all'assegnazione alla ditta che avrà presentato per prima l'istanza al protocollo

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto si esclude il ricorso all'arbitrato, tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite agli Organi di Giurisdizione Ordinaria del Foro di Cagliari.

In assenza dei requisiti dichiarati dall'Impresa vincitrice, la concessione verrà affidata all'impresa seguente in graduatoria.

RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero, qualità e competenza adeguato al servizio. L'eventuale personale dipendente del concessionario, impiegato nell'esercizio dell'attività dovrà

possedere tutti i requisiti di idoneità stabiliti dalla vigente legislazione, specie in materia sanitaria.. Il concessionario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni in materia di assunzioni, tutela, assicurazione contro infortuni e previdenziali

Il concessionario si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2008 e smi a tutela dei lavoratori .

Ogni adempimento e onere sarà a totale carico del concessionario.

DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario non potrà cedere a terzi in tutto o in parte la concessione di cui trattasi. Non è ammessa la sub-concessione. E' consentita solo la cessione di ramo d'azienda previa verifica del concedente della sussistenza dei requisiti necessari all'esercizio dell'attività

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto comprese quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario

VERIFICHE E CONTROLLI

Il concedente potrà eseguire i controlli d'ufficio o previa segnalazione di terzi al fine di verificare la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, di norme , leggi e/o regolamenti.

DIVIETO DI GIOCO D'AZZARDO

È fatto assoluto divieto al concessionario di installare negli spazi oggetto della concessione apparecchi e/o congegni elettronici , meccanici ed elettromeccanici per il gioco lecito e richiedere licenze per l'esercizio delle attività di cui all'art. 88 del tulps

INADEMPIENZE E PENALITA'

Per ogni possibile controversia che emerga nel corso della vigenza contrattuale, il foro competente è quello di Cagliari e le spese processuali saranno in capo alla parte soccombente.

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al competere al Comuna anche a titolo di risarcimento danni, il concedente si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida, per le seguenti violazioni:

- mancato pagamento anche solo di una rata del canone di concessione;
- cessione non autorizzata del contratto a terzi
- installazione di apparecchi per il gioco di cui agli artt. 110 TULPS;
- inosservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori

PENALI

Fatta salva ogni altra disposizione normativa, sono applicabili le seguenti penali:

€ 100,00 per chiusura non autorizzata del chiosco;

€ 100,00 per attività svolte in difformità dalle norme sulla tutela della quiete pubblica e il riposo delle persone;

€ 100,00 per mancata pulizia degli spazi pubblici assegnati;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente procedimento è la scrivente dott.ssa Paola Campesi, responsabile del Servizio Attività Produttive

INFORMATIVA A SENSI DELL'ART. 13 DEL DLGS 196/2003

Il Comune di Villacidro garantirà la tutela dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196.

Si precisa che:

- la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione;
- l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione;
- i dati raccolti saranno utilizzati per il procedimento e per tutti gli adempimenti connessi all'oggetto del bando.

FACOLTÀ DI SOSPENSIONE O REVOCA

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare il presente bando, prima dell'affidamento, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.

PRESCRIZIONI FINALI

L'Amministrazione aggiudicatrice, come già detto, si riserva di verificare i requisiti dichiarati mediante l'acquisizione di certificati attestanti il possesso degli stessi;

L'Amministrazione aggiudicataria si riserva, a suo insindacabile giudizio e comunque in caso di sopraggiunte ragioni di pubblico interesse, di non dare corso alla presente procedura concorsuale o di non procedere alla concessione dell'area, senza che i soggetti partecipanti possano avanzare pretese alcune sia risarcitorie che indennitarie.

Nel caso in cui per il concessionario dovesse essere accertato successivamente all'aggiudicazione il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, o che lo stesso si rifiuti di sottoscrivere il contratto, si procederà, previo annullamento dell'aggiudicazione, ad affidare la concessione al concorrente immediatamente seguente nella graduatoria.

Il Comune di Villacidro, in virtù della esclusione dell'aggiudicatario, si riserva di intraprendere azioni di recupero nei confronti dello stesso escluso, per i danni subiti ed i maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione al secondo classificato.

Si procederà con aggiudicare provvisoriamente la concessione al concorrente risultato primo in graduatoria.

Il Concorrente con l'istanza di partecipazione autorizza la Stazione appaltante a disporre della documentazione presentata senza limitazione e senza che il concorrente stesso apponga limiti di riservatezza all'accesso da parte di altri concorrenti o contro interessati ai sensi della normativa vigente.

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.lgs. 36/2023 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e la gestione del contratto, oltre all'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito internet del Comune sanciti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente bando integrale è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Villacidro

Villacidro, 04.03.2024

Il Resp. del Procedimento

Dott.ssa ***Paola Campesi***

